

**PROCEDURA PER LA GESTIONE, IL TRATTAMENTO E LA
COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE**

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Anima Holding S.p.A. in data 12 giugno 2017
e modificata ed integrata in data 27 febbraio 2019**

Art. 1 – Premessa e ambito di applicazione

- 1.1 Questa procedura (la “**Procedura**”) contiene le disposizioni relative alla gestione interna e alla comunicazione all’esterno di documenti e informazioni aziendali riguardanti Anima Holding S.p.A. (“**Anima Holding**” o la “**Società**” o l’“**Emittente**”) e le società da essa controllate (le “**Società Controllate**”), con particolare riferimento alle Informazioni Riservate, alle Informazioni Rilevanti e alle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite).
- 1.2 La Procedura è adottata in conformità alle vigenti norme in materia di abusi di mercato e, in particolare, al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2016 (“**MAR**”) e alle relative disposizioni di attuazione, nonché alle disposizioni applicabili del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (“**Regolamento Emittenti**”), tenendo conto degli orientamenti emanati dalla *European Securities and Markets Authority* (“**ESMA**”) e dalla Consob, in particolare nelle Linee Guida in tema di “*Gestione delle informazioni privilegiate*” (“**Linee Guida Consob**”). In conformità alle Linee Guida Consob, la Procedura è adottata e dovrà essere applicata sulla base del principio di proporzionalità, tenendo conto della situazione organizzativa, della dimensione e delle caratteristiche di Anima Holding e delle Società Controllate.
- 1.3 La Procedura è collegata alla “*Procedura per la tenuta del Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate*” adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi della normativa vigente (la “**Procedura per la tenuta del Registro**”).
- 1.4 La Procedura è adottata anche in conformità a quanto raccomandato dall’art. 1.C.1, lett. j), del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”), nel rispetto alla normativa comunitaria e nazionale in materia di abusi di mercato (*market abuse*).

Art. 2 – Definizioni

I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto.

Amministratore Delegato o AD:	l’Amministratore Delegato di Anima Holding.
Direttore Generale o DG:	il Direttore Generale di Anima Holding.
Consiglio di Amministrazione o CdA:	il Consiglio di Amministrazione di Anima Holding.
CFO	il CFO & HR <i>Director</i> di Anima Holding.
Dirigente Preposto:	il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all’art. 154-bis del TUF di Anima Holding.
Destinatari:	i destinatari della Procedura: gli amministratori, i sindaci, i dirigenti e tutti i dipendenti di Anima Holding e delle Società Controllate, nonché gli altri soggetti che agiscono in nome o per conto di Anima Holding o delle Società Controllate e hanno accesso a Informazioni Riservate, Rilevanti o Privilegiate nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione.
Funzione Preposta	la funzione deputata alla gestione delle Informazioni Riservate, Rilevanti e Privilegiate e all’applicazione della Procedura. Ne è responsabile l’AD, che si avvale, in tale ambito, del supporto del Responsabile ALS e dell’Investor Relator.
Funzioni Competenti	le funzioni aziendali coinvolte di volta in volta nel trattamento di Informazioni Riservate, Rilevanti e Privilegiate, in persona dei rispettivi responsabili. Un elenco delle Funzioni Competenti di Anima Holding che, di norma, sono coinvolte o possono essere coinvolte nel trattamento delle Informazioni Riservate e/o Privilegiate è contenuto nell’ Allegato A .

Investor Relator o IR: il responsabile della funzione *Investor Relations* di Anima Holding.

Responsabile ALS: il responsabile della Divisione Affari Legali e Societari di Anima Holding.

Informazione Riservata: ogni informazione o notizia che riguarda l'Emittente e/o una Società Controllata, che non sia di pubblico dominio e che per il suo oggetto o per altre sue caratteristiche abbia natura confidenziale, e che non sia altrimenti qualificabile come Informazione Rilevante o Privilegiata, come infra definite.

Informazione Privilegiata: un'informazione definita come tale ai sensi della disciplina vigente e, in particolare, l'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente – direttamente o indirettamente – la Società e/o una o più Società Controllate, o uno o più strumenti finanziari quotati emessi dalla Società che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Un'informazione ha carattere preciso se:

- si riferisce a un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà, e se
- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del suddetto complesso di circostanze o del suddetto evento sui prezzi dei predetti strumenti finanziari o relativi strumenti finanziari derivati collegati.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia di un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata solamente se, di per sé, risponde a tutti i criteri sopra indicati per la qualificazione di un'informazione come privilegiata.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e degli strumenti finanziari derivati collegati si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Inoltre, nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per Informazione Privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

In relazione alle Società Controllate, ai fini della Procedura assumono rilievo tutte le informazioni concernenti le Società Controllate che possano essere considerate di carattere privilegiato per la Società alla luce della rilevanza delle attività delle predette Società Controllate.

Informazione Rilevante: la specifica Informazione Riservata che, a giudizio della Società, presenta le caratteristiche per poter ragionevolmente divenire, in un secondo -anche prossimo- momento, Informazione Privilegiata.

L'**Allegato A** contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo dei tipi di Informazioni Riservate che potrebbero dare luogo ad Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate.

Informazioni Finanziarie: le informazioni e/o i documenti, anche di natura periodica, contenenti dati economici e/o patrimoniali e/o finanziari anche di natura previsionale relativi alla Società e/o al Gruppo Anima (Anima Holding e Società Controllate).

Società Controllate: le società controllate da Anima Holding ai sensi dell'art. 93 del TUF.

Art. 3 – Gestione in ambito aziendale delle Informazioni Riservate, Rilevanti e Privilegiate e obblighi di comportamento dei Destinatari

- 3.1 La gestione delle Informazioni Riservate, delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate è rimessa alla competenza della Funzione Preposta, sotto la responsabilità dell'AD, il quale sovrintende altresì all'applicazione della Procedura e può provvedere, se necessario, all'emanazione di apposite disposizioni interne per l'attuazione della Procedura, in coerenza con la disciplina anche regolamentare applicabile e tenendo conto delle disposizioni delle Linee Guida Consob.
- 3.2 Fermo quanto previsto in materia di Informazioni Rilevanti e Privilegiate, le Informazioni Riservate concernenti le singole Società Controllate sono rimesse alla responsabilità dei rispettivi Amministratori Delegati o Direttori Generali (secondo i casi), i quali potranno procedere alla relativa divulgazione solo d'intesa con l'AD della Società, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Procedura e dalla normativa vigente.
- 3.3 I Destinatari sono obbligati a:
- a) mantenere la segretezza circa i documenti e le Informazioni Riservate, Rilevanti e Privilegiate e a utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni e nel rispetto della normativa vigente;
 - b) non comunicare tali informazioni ad altri Destinatari e a terzi se non nel normale esercizio del lavoro, della professione o della funzione e comunque sulla base del c.d. principio del *need to know*;
 - c) trattare tali informazioni solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato o privilegiato delle informazioni stesse.
- 3.4 I Destinatari sono personalmente responsabili della custodia della documentazione inerente all'Informazione Riservata, Rilevante o Privilegiata cui hanno accesso e ne curano la conservazione garantendone la riservatezza.
- 3.5 In aggiunta a quanto precede, ai Destinatari che abbiano accesso a Informazioni Privilegiate è fatto divieto di:
- (i) abusare o tentare di abusare di Informazioni Privilegiate;
 - (ii) raccomandare ad altri di abusare di Informazioni Privilegiate o indurre altri ad abusare di Informazioni Privilegiate;
 - (iii) comunicare in modo illecito Informazioni Privilegiate.
- Ai fini di quanto precede:
- a) si ha abuso di Informazioni Privilegiate quando una persona in possesso di Informazioni Privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono;
 - b) è considerato abuso di Informazioni Privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono, quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;

- c) si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di Informazioni Privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di Informazioni Privilegiate quando la persona è in possesso di Informazioni Privilegiate e: (i) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero (ii) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica, quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su Informazioni Privilegiate;
- d) si ha comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate quando una persona è in possesso di Informazioni Privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione;
- e) la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui sopra, si intende come comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate, allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su Informazioni Privilegiate.

3.6 La Società, ai sensi delle disposizioni normative vigenti e con le modalità indicate nella Procedura per la tenuta del Registro, redige e mantiene aggiornato un registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate e Rilevanti (il "**Registro**").

Art. 4 – Valutazione della natura rilevante o privilegiata dell'informazione

4.1 La Funzione Preposta (sotto la responsabilità dell'AD e, ove necessario, col supporto delle Funzioni Competenti coinvolte) cura il monitoraggio e l'identificazione delle singole Informazioni Rilevanti e/o delle singole Informazioni Privilegiate, tenendo conto delle specificità dell'attività svolta da Anima Holding e dalle Società Controllate.

4.2 Qualora nell'ambito dell'attività di monitoraggio di cui al precedente par. 4.1, la Funzione Preposta identifichi singole Informazioni Rilevanti, la Società alimenta l'apposita Sezione del Registro, secondo le modalità indicate nella Procedura per la tenuta del Registro.

4.3 La Funzione Preposta cura l'evoluzione delle Informazioni Rilevanti eventualmente identificate, avviando le attività previste per l'eventuale comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, ovvero per la procedura del ritardo. In ogni caso, le persone che, all'interno di Anima Holding e delle Società Controllate, ritengono di essere in possesso di informazioni che potrebbero assumere natura rilevante o privilegiata informano tempestivamente le strutture aziendali sopra indicate.

4.4 La valutazione sulla natura privilegiata di un'informazione (compresa una Informazione Rilevante eventualmente identificata) è di competenza della Funzione Preposta (sotto la responsabilità dell'Amministratore Delegato), che a tal fine può avvalersi del supporto delle Funzioni Competenti.

Qualora si tratti di materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato può rimettere la valutazione della natura privilegiata dell'informazione e la decisione relativa al ritardo della sua pubblicazione all'organo consiliare.

Quando si tratti di informazioni relative a Società Controllate, la Funzione Preposta può avvalersi anche del supporto dell'amministratore delegato (o organo equivalente) della Società Controllata di volta in volta interessata.

4.5 L'Amministratore Delegato (ovvero, in caso di materia sottoposta al C.d.A., il C.d.A. stesso), una volta che abbia verificato la natura privilegiata di un'informazione, decide in ordine alla sua tempestiva comunicazione al pubblico ai sensi del successivo art. 5, approvando il relativo comunicato stampa, ovvero all'attivazione della procedura del ritardo ai sensi del successivo art. 6.

Art. 5 – Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

- 5.1 La Società comunica al pubblico, il prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società con modalità che consentano un accesso rapido, gratuito, non discriminatorio e simultaneo in tutta l’Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni medesime da parte del pubblico; la Società evita di coniugare la comunicazione di Informazioni Privilegiate con la commercializzazione delle proprie attività.
- 5.2 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate è effettuata mediante diffusione di un apposito comunicato stampa, predisposto a cura dell’Investor Relator con il supporto delle strutture aziendali di Anima Holding e delle Società Controllate di volta in volta competenti. I comunicati stampa dovranno essere redatti in osservanza della modalità di rappresentazione prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
- 5.3 L’Investor Relator sottopone all’approvazione dell’Amministratore Delegato i comunicati stampa, in conformità alla procedura vigente in materia di *Investor Relations*. L’approvazione può essere espressa anche per silenzio-assenso laddove non vengano richieste modifiche al testo. Nel caso in cui l’Amministratore Delegato richieda una modifica sostanziale, tale da aggiungere o eliminare elementi di informativa diversi dalla prima stesura, la stessa deve essere formulata per iscritto. Copia della richiesta dovrà essere archiviata a cura dell’Investor Relator.
- 5.4 I comunicati stampa relativi ad Informazioni societarie (Riservate o non Riservate) che non siano state valutate come Privilegiate seguono il medesimo *iter* sopra descritto.
- 5.5 Quando ritenuto opportuno, l’Amministratore Delegato può sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione i comunicati stampa relativi ad Informazioni societarie Riservate o Privilegiate. Ciò accade, in particolare, quando gli eventi connessi alle suddette informazioni costituiscano oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 5.6 Il comunicato stampa viene quindi diffuso con le modalità previste dalla normativa vigente a cura dell’Investor Relator (o, in caso di assenza o impedimento temporaneo, di un suo collaboratore).
- 5.7 Una volta diffuso, il comunicato stampa viene pubblicato sulle sezioni *Investor Relations* in lingue italiana ed inglese del sito internet della Società facilmente identificabile, a cui sia consentito l’accesso in modo gratuito e senza discriminazioni. All’interno della predetta sezione sono indicate chiaramente la data e l’ora della pubblicazione dei singoli comunicati, che sono presentati in ordine cronologico.
- 5.8 La Società conserva sul proprio sito internet, per un periodo di almeno cinque anni, tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.
- 5.9 Fermo quanto previsto al successivo art. 7, nessuna dichiarazione viene rilasciata da parte di esponenti aziendali della Società o delle Società Controllate con riguardo alle Informazioni Privilegiate prima della comunicazione al pubblico di cui ai precedenti paragrafi.

Art. 6 – Ritardo

- 6.1 Condizioni per il Ritardo, relative valutazioni e monitoraggio
- 6.1.1 In deroga a quanto previsto dal precedente art. 5, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (le “**Condizioni per il Ritardo**”):
- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
 - b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico;
 - c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
- 6.1.2 Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, ferma restando la necessità che sussistano e si mantengano le Condizioni per il Ritardo, come di seguito precisato.
- 6.1.3 La decisione in ordine all’attivazione del ritardo è di competenza della Funzione Preposta sotto la responsabilità dell’Amministratore Delegato, la quale provvede altresì all’individuazione dell’inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine. Qualora si tratti di materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato può rimettere la decisione relativa al ritardo all’organo

consigliare. Le valutazioni in ordine alla sussistenza delle Condizioni per il Ritardo sono effettuate con l'eventuale supporto delle Funzioni Competenti.

- 6.1.4 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata in conformità al presente art. 6 e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica quanto prima al mercato tali Informazioni Privilegiate ai sensi del precedente art. 5. La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce (“*rumor*”) si riferisca in modo esplicito a un’Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita.
- 6.1.5 Nel caso in cui la Società e/o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunichino un’Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, la Società ha l’obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, salvo che la persona che riceve l’Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. L’obbligo di comunicazione di cui al presente paragrafo 6.1.5 è assolto (i) contemporaneamente alla comunicazione dell’Informazione Privilegiata a terzi, in caso di comunicazione intenzionale, e (ii) tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale. Ai fini del quanto precede, il soggetto che si accorga di aver comunicato un’Informazione Privilegiata a un soggetto che non sia tenuto a un obbligo di riservatezza informa senza indugio il Responsabile ALS.
- 6.1.6 Una volta che sia stata assunta, ai sensi dei precedenti paragrafi, la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un’Informazione Privilegiata, il Responsabile ALS e l’Investor Relator, ognuno per quanto di competenza come infra specificato e con il supporto delle strutture aziendali di volta in volta competenti, svolgono le seguenti attività:
- si adoperano affinché sia garantita la massima riservatezza nel trattamento della predetta informazione e monitorano costantemente la permanenza delle Condizioni per il Ritardo;
 - il Responsabile ALS provvede alle necessarie e tempestive iscrizioni all’interno del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate tenuto dalla Società ai sensi della Procedura per la tenuta del Registro, nonché agli adempimenti di cui al successivo paragrafo 6.2;
 - l’Investor Relator cura la predisposizione di una bozza di comunicato stampa relativo all’Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata, affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell’informazione medesima nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato.

6.2 Adempimenti relativi al ritardo

6.2.1 Nel caso in cui, ai sensi del precedente paragrafo 6.1, sia stato deciso di ritardare la comunicazione di un’Informazione Privilegiata, la Società cura la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni, in conformità con il *format* qui accluso **sub Allegato B**:

- (A) data e ora:
- della prima esistenza dell’Informazione Privilegiata presso la Società;
 - dell’assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell’Informazione Privilegiata;
 - e
 - della probabile divulgazione dell’Informazione Privilegiata da parte della Società;
- (B) identità delle persone responsabili:
- dell’assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell’Informazione Privilegiata e della individuazione dell’inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine;
 - del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo;
 - dell’assunzione della decisione di comunicare al pubblico l’Informazione Privilegiata al termine del ritardo o durante il ritardo; e
 - della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- (C) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:

- le barriere protettive delle Informazioni Privilegiate erette sia all’interno sia verso l’esterno per impedire l’accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; e
- le modalità predisposte per la divulgazione immediata delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo non appena non ne sia più garantita la riservatezza.

6.3 Notifica del ritardo

- 6.3.1 Quando la comunicazione di Informazioni Privilegiate è stata ritardata a norma del precedente paragrafo 6.1, la Società notifica il ritardo alla Consob immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico.
- 6.3.2 La notifica è predisposta dal Responsabile ALS, con il supporto dell’Investor Relator ed è trasmessa alla Consob, a cura del Responsabile ALS, con le modalità stabilite dalla stessa Consob.
- 6.3.3 Dalla notifica devono risultare le seguenti informazioni:
- a) ragione sociale completa della Società;
 - b) identità del notificante (nome, cognome e posizione presso la Società della persona che ha effettuato la notifica);
 - c) estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali);
 - d) identificazione dell’Informazione Privilegiata interessata dal ritardo: titolo del comunicato stampa divulgativo, numero di riferimento (se assegnato dal sistema di diffusione) nonché data e ora della comunicazione al pubblico;
 - e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell’Informazione Privilegiata;
 - f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione al pubblico dell’Informazione Privilegiata.
- 6.3.4 Su richiesta della Consob, la Società provvede a trasmettere a quest’ultima la documentazione e/o le spiegazioni per iscritto delle motivazioni comprovanti il soddisfacimento delle Condizioni per il Ritardo.

Art. 7 – Comunicazione all’esterno delle informazioni aziendali

- 7.1 Ogni rapporto dei dirigenti e dipendenti di Anima Holding e delle Società Controllate con organi di informazione, investitori professionali e analisti finanziari, finalizzato alla divulgazione di documenti e informazioni aziendali, deve avvenire per il tramite dell’Investor Relator.
- 7.2 La divulgazione di documenti e informazioni ai sensi del precedente paragrafo 7.1 è in ogni caso effettuata in modo completo, tempestivo ed adeguato, evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l’andamento delle quotazioni.
- 7.3 Nel caso in cui i documenti e le informazioni contengano riferimento a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, operativi, di investimento, di impiego del personale, ecc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente condivisi con le competenti strutture aziendali.
- 7.4 Al fine di assicurare un coordinamento ed una uniformità di indirizzo nell’interesse della Società, ogni rapporto degli amministratori e dei sindaci con organi di informazione, investitori professionali e analisti finanziari, che coinvolga informazioni aziendali concernenti Anima Holding e/o le Società Controllate può avvenire solo d’intesa con l’Amministratore Delegato e in coordinamento con l’Investor Relator. Qualora l’amministratore coinvolto sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo si coordina preventivamente con l’Amministratore Delegato, oltre che con l’Investor Relator.
- 7.5 L’Investor Relator cura la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate; i comunicati e gli avvisi che rientrano in tale categoria, o i cui testi non contengano elementi di discrezionalità da parte della Società, non sono soggetti alla procedura di approvazione di cui all’art. 5.

Art. 8 – Informazioni Finanziarie

- 8.1 Le Informazioni Finanziarie sono di norma Informazioni Riservate. Il Dirigente Preposto e il CFO sono di norma coinvolti nella valutazione della natura rilevante e/o privilegiata delle suddette informazioni, nella procedura del ritardo e, comunque, nella condivisione preventiva dei comunicati stampa inerenti le Informazioni Finanziarie (fermi gli obblighi di sottoscrizione nei casi previsti dalla normativa).
- 8.2 Qualora le Informazioni Finanziarie non assumano la natura di Informazione Rilevante e/o Privilegiata si applicano comunque le disposizioni della presente Procedura relative alle Informazioni Riservate; il Dirigente Preposto valida preventivamente ogni comunicazione all'esterno di dati o documenti relativi ad Informazioni Finanziarie (fermi gli obblighi di sottoscrizione nei casi previsti dalla normativa). Eventuali comunicati stampa sono redatti e approvati secondo il precedente l'art. 5.

Art. 9 – Rapporti con le Società Controllate

- 9.1 Le Società Controllate provvedono a recepire i contenuti della Procedura e ad assicurarne il pieno rispetto.
- 9.2 Fermo quanto previsto dal precedente paragrafo 9.1, la Società può impartire alle Società Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e, più in generale, per l'attuazione delle disposizioni contenute nella Procedura.

Art. 10 – Sondaggi di mercato

- 10.1 La comunicazione di informazioni funzionale alla realizzazione di sondaggi di mercato è effettuata dalla Società, direttamente o indirettamente, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 11 – Violazioni della Procedura e sanzioni

- 11.1 Ferme le sanzioni eventualmente disposte dalle Autorità competenti ai sensi della normativa vigente, in caso di violazione delle disposizioni previste nella Procedura da parte dei Destinatari, Anima Holding e le Società Controllate possono procedere nei riguardi dei responsabili all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di lavoratori dipendenti), nonché dalla normativa vigente.
- 11.2 Nel caso in cui, a causa del mancato rispetto da parte dei Destinatari delle previsioni di cui alla Procedura, dovesse essere contestata alla Società la violazione delle disposizioni normative in materia di *market abuse* o di altre disposizioni normative vigenti, ovvero dovessero essere irrogate sanzioni, Anima Holding si riserva la facoltà di agire nei confronti dei responsabili per essere tenuta manlevata e indenne nella misura massima consentita ovvero per ottenere il rimborso di ogni spesa e/o onere sostenuti e/o essere risarcita di ogni danno subito. Rimane fermo in ogni caso il diritto della Società di richiedere il risarcimento degli eventuali danni (anche di immagine) subiti, e ciò anche qualora la violazione della Procedura non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato.

Art. 12 – Disposizioni finali

- 12.1 L'Amministratore Delegato ha facoltà di apportare alla Procedura le modificazioni rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni normative e/o aziendali di riferimento, nonché nell'assetto organizzativo di Anima Holding e delle Società Controllate.
- 12.2 Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni normative vigenti applicabili.

Allegato A

Si riporta di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo (conforme alle Linee Guida Consob) dei tipi di Informazioni Riservate che, più frequentemente, potrebbero dare luogo a Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate.

Informazioni Riservate attinenti a:

- assetti proprietari
- composizione del *management*
- piani di incentivazione del *management*
- attività dei revisori
- operazioni sul capitale
- emissione di strumenti finanziari
- caratteristiche degli strumenti finanziari emessi
- acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.
- ristrutturazioni e riorganizzazioni
- operazioni su strumenti finanziari, *buy-back* e *accelerated book-building*
- procedure concorsuali
- contenzioso legale
- revoca di affidamenti bancari
- svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio
- brevetti, licenze, diritti, ecc.
- insolvenze di importanti debitori
- distruzione o danneggiamento di beni non assicurati
- acquisto o vendita di *asset*
- andamento della gestione
- variazioni dei risultati di periodo attesi (*profit warning* e *earning surprise*)
- ricevimento o annullamento di ordini importanti
- ingresso in nuovi (o uscita da) mercati
- modifica dei piani di investimento
- *policy* di distribuzione di dividendi.

Si riportano di seguito le Funzioni Competenti della Società che, di norma e secondo il vigente funzionigramma, sono coinvolte (per le materie di competenza, e anche congiuntamente tra loro), nel trattamento di una o più delle suddette informazioni (oltre all'Amministratore Delegato, all'Investor Relator e al Responsabile Divisione Affari Legali e Societari):

Direttore Generale
CFO & HR Director
Dirigente Preposto
Responsabile Servizio *Business e Development*
Responsabile Servizio *Markets e Investments*
Responsabile Divisione Pianificazione e M&A

Allegato B

Scheda per la registrazione delle decisioni assunte in ordine al ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate

Con la presente, si riportano le informazioni richieste a norma dell'art. 17, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR") e dell'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016, circa il ritardo nella comunicazione dell'informazione privilegiata di seguito descritta.

<i>Identificazione dell'informazione privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione:</i>	Operazione di [●] (Project [●]) / Evento
a) Data e Ora:	
<i>i) della prima esistenza dell'informazione privilegiata presso l'emittente;</i>	[data], [ora] [sintetica descrizione del momento in cui è sorta l'informazione privilegiata: avvio negoziazioni/proposta al CdA/convocazione di Comitati/CdA in relazione a....]
<i>ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata;</i>	[data], [ora]
<i>iii) della probabile divulgazione dell'informazione privilegiata da parte dell'emittente</i>	[data], [ora] (sulla base delle informazioni disponibili e prevedibili – es. Consiglio di Amministrazione che delibererà in merito all'operazione previsto per il [●] alle ore [●])
b) Identità delle persone che presso l'emittente sono responsabili:	
<i>i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;</i>	
<i>ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;</i>	
<i>iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'informazione privilegiata;</i>	
<i>iv) della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;</i>	
c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste all'articolo 17, paragrafo 4, del MAR e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo:	
<i>i) condizioni di cui all'art. 17, paragrafo 4, lettere a) e b), MAR</i>	
<i>ii) condizioni di cui all'art. 17, paragrafo 4, lettera c), MAR e in particolare barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle informazioni privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che presso l'emittente devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione</i>	
<i>iii) modalità predisposte per divulgare al più presto le informazioni privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza</i>	